



DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Roma, 10-3-2003

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei Conti

Alla Avvocatura dello Stato

Al Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

A tutti i Ministri – Gabinetto

Alle Amministrazioni Autonome dello
Stato

Agli Enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI

Alle Corti d'Appello

Alle Università degli Studi

Alla Direzione Centrale Organi Collegiali
Inpdap

Ai Dirigenti Centrali e Periferici Inpdap

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali Inpdap

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali

Agli Enti di Patronato

Alla Associazione Nazionale Comuni
Italiani

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 11

Oggetto: Regolarizzazione contribuzione periodi di servizio in regime TFR
– Circolare n.30 dell'1/08/2002.

Con Circolari n. 29 dell'8/06/2000, n. 45 del 26/10/2000 ed Informativa n. 1 dell'11/01/2001 sono state dettate disposizioni in merito all'applicazione del TFR introdotto nel settore pubblico con DPCM del 20/12/1999.

Successivamente con la circolare n. 30 dell'1/08/2002, pubblicata sulla G.U. del 30/08/2002, sono state apportate, tra l'altro, modifiche riguardanti la determinazione del contributo dovuto a questo Istituto ai fini della prestazione prevista, disapplicando tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la stessa.

Tale nuova disciplina ha suscitato perplessità in taluni Enti che hanno chiesto di conoscere le modalità di regolarizzazione dei periodi di lavoro regolati dalle precedenti disposizioni.

Al riguardo si osserva che la nuova circolare non estende la sua efficacia alle situazioni compiute sotto il vigore delle disposizioni precedenti ancorchè delle stesse siano pendenti ancora gli effetti consistenti nella prestazione a favore dell'avente diritto.

Pertanto gli enti datori di lavoro, per tutte le fattispecie per le quali hanno provveduto al versamento della relativa contribuzione secondo le disposizioni di cui alle circolari suindicate, non dovranno procedere ad alcuna revisione, alla luce della circolare n.30 dell'1/08/2002.

Soltanto nel caso in cui per prestazioni di lavoro rese antecedentemente la pubblicazione della circolare n.30, per le quali le Amministrazioni dello Stato e gli Enti datori di lavoro non abbiano tuttora disposto il versamento contributivo a favore di questo Istituto, la situazione stessa dovrà essere regolarizzata secondo le nuove disposizioni.

I L DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa R. AMATO

F.to AMATO